


Settore Staff. Rep.n. <u>05</u> Data <u>25.01.2012</u> Parte riservata alla Segreteria Proposta n. <u>16</u> del <u>25/01/2012</u>		Inviata ai capi gruppi Consiliari il data _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
---	---	---

ORIGINALE

Comune di Partinico

PROVINCIA DI PALERMO

IMMEDIATA ESECUZIONE

Deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>16</u> del Reg. Data <u>27 GEN. 2012</u>	OGGETTO	Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Partinico avverso atto di citazione ex art. 615 c.p.c. del Sig. Gambino Pasquale.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio anno _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____	NOTE	Visto L'assessore: _____ UFFICIO ALBO PRETORIO Prot. n. <u>350</u> del _____ AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO dal _____ al _____

L'anno duemila ^{DODECI} ~~undici~~ il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 12,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.
1)	Sindaco <i>Lo Biundo Salvatore</i>	X	
2)	Vice Sindaco <i>Russo Giacomo</i>	X	
3)	Assessore <i>D'Amico Vito</i>	X	
4)	Assessore <i>Motisi Francesco</i>	X	
5)	Assessore <i>Panzavecchia Caterina</i>	X	
6)	Assessore <i>Parrino Bartolomeo</i>	X	
7)	Assessore <i>Pantaleo Giovanni</i>	X	
8)	Assessore <i>Governanti Salvatore</i>	X	
		<u>08</u>	<u>11</u>

Presiede il Sindaco Dott. Salvatore Lo Biundo e partecipa il Segretario Generale Dr. Vincenzo Pioppo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Partinico avverso atto di citazione ex art. 615 c.p.c. del Sig. Gambino Pasquale

Proposta di deliberazione Ufficio Staff Legale

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 L.R. 30/04/91 n. 10.

Visto l'atto di citazione del Sig. Gambino Pasquale, notificato al Comune di Partinico in data 14/12/2011, ed assunto al prot. gen. al n. 27902 del 15/12/2011 con il quale cita il Comune di Partinico in persona del Sindaco pro-tempore, la Serit Sicilia S.P.A. e la Prefettura di Trapani, all'udienza che si terrà in data 03/02/2012 avanti il Giudice di Pace di Partinico, per l'annullamento delle cartelle di pagamento emesse a seguito dell'iscrizione sul ruolo esattoriale delle sanzioni pecuniarie amministrative relative a verbali di contestazione da parte dei Vigili Urbani di Partinico;

Vista la nota prot./P.M. n. 7617 del 24/01/2012, trasmessa dal Comando Polizia Municipale, nella quale il Responsabile del Settore allega tutta la documentazione inerente le contestazioni.

Ritenuto, pertanto, necessario costituirsi nel giudizio avverso l'atto di citazione sopra richiamato, per resistere alle pretese avanzate dal Sig. Gambino Pasquale, conferendo incarico ad un avvocato.



PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Costituirsì in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Partinico all'udienza del 03/02/2012 avverso l'atto di citazione ex art. 615 c.p.c. del Sig. Gambino Pasquale.
- 2) Incaricare della rappresentanza e difesa processuale di questo Comune nel presente giudizio un avvocato, conferendo allo stesso procura speciale.

Partinico, li _____

Il Responsabile del Procedimento



Ai sensi dell'art. 12 della L. regionale n.30/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico.

Partinico, li _____

Il Responsabile del Settore
Dr. Vincenzo Poppo

La Giunta Comunale

Vista la superiore proposta,
Visti i pareri favorevoli espressi,
A voti unanimi favorevoli espressi per scheda segreta

DELIBERA

- 1) Di fare propria la superiore proposta.
- 2) Incaricare della difesa e rappresentanza processuale a nel giudizio sopra indicato l' Avv.

ANITA SCALIA - Giacomo Mutero, conferendo allo stesso, procura speciale.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza della costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Partinico, avverso l'atto di citazione del Sig. Gambino Pasquale.

Con separata votazione unanime favorevole, palesemente espressa,

Delibera

dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Prof. 1286/sc
16-12-11
COPIA

STUDIO LEGALE
Avv. CHRISTIAN ALESSI
Via P.pe di Belmonte, 96 - PALERMO
Tel./Fax 091583853-091322514
Via J.F. Kennedy, 34 - PARTINICO (PA)
Tel./Fax 0918902042
email: christian@dancris.it
www.studiolegalealessi.it

GIUDICE DI PACE DI PARTINICO
ATTO DI CITAZIONE

COMUNE DI PARTINICO
14 DIC 2011
ARRIVO

Delego a rappresentarmi e difendermi l'avv. Christian Alessi in ogni fase e grado del presente procedimento.
La presente procura è estesa ad ogni impugnativa, all'opposizione, alla esecuzione forzata, alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi. Autorizzo il sopra detto:
- a rappresentarmi in ogni occasione con pieni poteri ogni volta che sia richiesta la mia presenza personale anche nelle procedure dinanzi all'Agenzia delle Entrate, Garante del Contribuente, C.C.I.A.A., ecc.;
- a conciliare e transigere in mia vece la lite (ciò anche davanti all'U.P.L.M.O., alla udienza ex art. 183 c.p.c., ecc.);
- a chiamare in causa terzi e/o ad integrare il contraddittorio;
- a farsi sostituire da altri procuratori nelle udienze;
- a rinnovare atti nulli, senza nuova procura;
- a riassumere giudizi;
- a nominare altri procuratori;
- a rilasciare in mio nome quietanze liberatorie;
- a rinunciare all'azione e agli atti del giudizio e ad accettare le stesse rinunce di parte avversa;
- a ridurre e/o modificare le domande.
Ai sensi della L. 31 dicembre 1996 n. 675 e di ogni analogo disposizione di legge autorizzo il sopra detto e i sostituti e procuratori da lui incaricati ad utilizzare, ai fini e nell'ambito dell'incarico conferito, tutti i dati attinenti alla mia persona, che per legge e per prassi sono riservati.
Dispenso il sopra detto dalla conservazione e tutela dei miei dati personali.
Dichiaro, inoltre, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, co. 3, del d.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto come da atto allegato.
Eleggo domicilio presso lo studio del sopra detto in Palermo, via P.pe di Belmonte, 96.

Il sig. **Gambino Pasquale**, nato a Partinico il 08.03.1959 ed ivi residente in via Cartesio, 4, cod. fisc. GMBPQL59C08G348L, elettivamente domiciliato in Palermo, via P.pe di Belmonte, 96, presso lo studio dell'avv. Christian Alessi (cod. fisc. LSSCRS77R26G273G) dal quale è rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto, dichiarando che le eventuali comunicazioni possono essere effettuate alla casella di PEC studiolegalealessi@cert.postecert.it o ai numeri di fax 0918902042 o 091322514

C I T A

La **Serit Sicilia S.p.a.**, - Agente per la riscossione per la Provincia di **Palermo**, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Palermo, via V. Orsini, 9, p.iva 04739330829;

Il **Comune di Partinico** in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Partinico, p.zza Umberto I, cod. fisc.0060192082;

La **Prefettura di Trapani**, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Trapani, Piazza Vittorio Veneto, 1, p.iva 80003020817,

a comparire innanzi al Giudice di Pace di Partinico, Sezione Civile e Giudice designandi, per l'udienza e le ore legali del giorno **3 febbraio 2012** che il giudice designato terrà nei locali di Sue ordinarie sedute siti in Partinico, via Papa Paolo VI, con invito a costituirsi nei modi e nelle forme di cui all'art. 319 c.p.c., con espressa avvertenza che la mancata costituzione all'udienza fissata o da fissarsi ex art. 318 c.p.c. importerà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che in difetto di costituzione si procederà nella di loro contumacia e per ivi sentir fare diritto alle seguenti domande cui

SI PREMETTE

Da una richiesta di estratto di ruolo effettuata dall'odierno attore alla Serit Sicilia s.p.a. al fine di venire a conoscenza se lo stesso avesse delle pendenze con il fisco al fine di regolarizzare la propria posizione debitoria, lo stesso apprendeva, con una certa sorpresa, l'esistenza di alcune cartelle di pagamento relative a sanzioni al codice della strada che tuttavia non erano mai state

Christian Alessi
Per autentica
Avv. Christian Alessi
Christian Alessi

STUDIO LEGALE ALESSI

ALLEGATO N. 16

9

16-12-11

27-01-2012

notificate allo stesso ed in particolare le predette cartelle di pagamento sono la n. 29620040015598764 e la n. 29620010100929959.

Nello specifico, le predette cartelle di pagamento si riferiscono a sanzioni al codice della strada elevate dalla Polizia di Municipale e dalla Polizia di Stato negli anni 2002 e 1999 per un totale di euro 454,75 e che si ribadisce mai notificate all'odierno attore, che ne viene a conoscenza per la prima volta con l'atto oggi notificato.

Pertanto, atteso che solo con la richiesta dell'estratto di ruolo effettuata dall'odierno attore, lo stesso è venuto a conoscenza dell'esistenza delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni al codice della strada, si fa espressa opposizione al ruolo, nonché alle cartelle esattoriali n. 29620040015598764, e la n. 29620010100929959 ed ai verbali prodromici, nonché si chiede a Codesto Giudicante l'accertamento dell'inesistenza del debito derivante dalle predette cartelle esattoriali.

Avverso le superiori cartelle esattoriali, si propone opposizione per eccepire e controdedurre quanto segue:

Intervenuta prescrizione e carenza di valido titolo esecutivo.

Con le prefate cartelle di pagamento, l'ente esattore vuol mettere in riscossione delle somme dovute a seguito di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada asseritamente commesse nell'anno 2002 e 1999 dall'odierno attore.

Ebbene, per tali somme, dovute a seguito di presunte violazioni al codice della strada ed elevate dagli agenti della Polizia Municipale e dalla Polizia di Stato, l'ente-impositore, e vieppiù l'ente-esattore, è decaduto dal proprio diritto a riscuotere tali somme, poiché ai sensi dell'art. 209 d.lgs 285/92, nonché dell'art. 28 l. 689/81, il diritto alla riscossione delle prefate sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'illecito amministrativo.

Da quanto risulta per tabulas è di lapalissiana evidenza che i verbali di contestazione, essendo stati elevati nell'anno 2002 e 1999 e solo con l'estratto di ruolo l'odierno attore ne è venuta a conoscenza, ben può dirsi compiuto il periodo prescrizione di cinque anni stabilito dalla legge.

In ogni c
predette c
amministr
essere da
per i ve
imposito
Invero, i
ricorrent
un'illegi
legittim
In ogni
notifica
296200
rigoros
odiern
ammin
più di
all'odi
Inoltre
fosser
presci
dare
deter
Infir
iuris
peri
cui
nel
ris
arr
at



In ogni caso, ciò che si contesta oggi è la mancata o regolare notifica delle predette cartelle di pagamento, ma anche la mancata contestazione delle sanzioni amministrative racchiuse nei verbali prodromici alle stesse la cui prova dovrà essere data, per le cartelle di pagamento dal concessionario della riscossione e, per i verbali prodromici alle medesime cartelle di pagamento, dall'ente impositore.

Invero, mai alcuna condotta sanzionabile è stata posta in essere dall'odierno ricorrente e come tale manca ab origine un titolo esecutivo tant'è che vi è un'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto e/o carenza del titolo che legittima la stessa iscrizione a ruolo.

In ogni caso, anche se la cartella esattoriale n. 29620040015598764, fosse stata notificata in data 25.08.2005, come indicato nell'atto e la n. 29620010100929959 in data 09.05.2001, che tuttavia dovrà essere oggetto di rigorosa prova da parte dell'agente della riscossione, in ogni caso alla data odierna il diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative è comunque ampiamente prescritto atteso che sono decorsi ben più di cinque anni e nessun atto interruttivo è stato regolarmente notificato all'odierno attore.

Inoltre, qualora la Serit Sicilia s.p.a. dovesse dare prova che le cartelle esattoriali fossero state regolarmente notificate in uno agli ulteriori atti interruttivi della prescrizione, ma che si ribadisce non lo sono mai state, l'ente impositore dovrà dare medesima prova in merito ai prodromici verbali di contestazione che determinerebbero ab origine la nullità delle cartelle esattoriali.

Infine si fa espressa istanza di sospensione dell'esecuzione, infatti il *fumus boni iuris* emerge chiaramente da quanto indicato in fatto e dedotto in diritto e il *periculum in mora* sussiste per il semplice fatto che nella non temuta ipotesi in cui la presente istanza cautelare non dovesse essere accolta la Serit Sicilia s.p.a., nelle more del giudizio, darebbe illegittimamente corso al procedimento di riscossione coatta dei ruoli esattoriali provvedendo all'iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86 d.p.r. 602/73 sui beni mobili registrati dell'odierno attore o all'iscrizione ipotecaria ex art. 77, co. 1, d.p.r. 602/73.

Tanto premesso e ritenuto ancora quanto altro deriva dal fatto e dalla legge si chiede che:

a/r.....

VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

- *Rejectis adversis*.
- Preliminarmente, atteso il *fumus boni juris* prospettato dal ricorrente, sospendere l'esecutorietà delle cartelle di pagamento oggi impugnate.
- Indi, accertare e dichiarare l'inesistenza e l'illegittimità del credito pari ad euro 454,75 o quello aggiornato e derivante dall'iscrizione nei ruoli del concessionario della riscossione atteso che la Serit ha posto in essere una illegittima procedura priva di valido titolo.
- Indi, dichiarare prescritto il debito portato dalle cartelle n. 29620040015598764 e la n. 29620010100929959 e per l'effetto revocare o comunque annullare con qualsiasi statuizione le predette cartelle di pagamento ed i verbali di accertamento prodromici alla stessa per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti.
- Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.

Salvis iuribus.

Palermo, li 6 dicembre 2011

Si producono i documenti di cui in narrativa, specificati nell'indice di produzione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 23.12.1999 n. 488, si dichiara che il valore della presente controversia è di euro 454,75 e, pertanto, il contributo è pari ad euro 37,00.

avv. Christian Alessi
Christian Alessi

RELATA DI NOTIFICA: Istante chi in atti, come in epigrafe elettivamente dom.to e rappresentato, io sottoscritto Uff. Giudiziario presso il Tribunale di Palermo, ho notificato e dato copia del superiore atto al *Serit Sicilia s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, dom.to per la carica in Palermo, via V. Orsini, 9*, per averne piena e legale scienza e per ogni effetto di legge, mediante consegna fattane nel domicilio anzidetto a mezzo del servizio postale con racc.



Altra
rapp.
averi
fatta



Al
ra
V
m
cc

IL SINDACO
Salvatore Lo Esundo

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vincenzo Pioppo

[Signature]

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 27 GEN. 2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Vincenzo Pioppo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio


ATTESTA

• CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n.º 44/91);

Data 27-01-2012



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Vincenzo Pioppo)

[Signature]